# GESTIONE LAVORO INFANTILE

**1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**2 RIFERIMENTI NORMAtivi**

**3 RESPONSABILITA', TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI**

3.1 Terminologia ed abbreviazioni
3.2 Responsabilità

**4 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA**

4.1 Principi generali
4.2 Deroghe al divieto di lavoro infantile
4.3 Limiti all'impiego di giovani lavoratori
4.4 Controlli preventivi su lavoro infantile
4.5 Procedura di recupero lavoro infantile

**DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**Norme**

- SA8000:2014
- UNI/PDR 125:2022

**Procedure**

- PR-13.1 Gestione dei documenti e delle registrazioni

**Istruzioni**

- IS.AQ-04.1 "Assunzione del personale - subordinato"
- IS.AQ-04.2 "Assunzione del personale - somministrato"
- IS.AQ-04.3 "Assunzione del personale - tirocinante"

**Moduli**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02/04/2015 | Prima stesura. | Verificato (RSG) | Approvato (DIR) |
| Rev | Data | Motivazione / Descrizione modifica | Verificato (RQA) | Approvato (DIR) |

## 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura tratta tutti gli aspetti legati alla gestione del lavoro infantile, minorile, forzato e obbligato e descrive le azioni attuate per impedire che si utilizzino, nel proprio processo di erogazione del servizio, lavoratori in età infantile e giovani lavoratori, in assenza di un adeguato programma di supporto e programmazione nel rapporto tra ore da dedicare allo studio e quelle per il lavoro (inclusi gli spostamenti dal luogo di residenza).

La presente procedura definisce altresì le modalità da adottare per gestire le azioni di rimedio in caso venga utilizzato lavoro infantile in azienda o presso fornitori o subfornitori.

La procedura si applica alle seguenti attività:

- "Lavoro Infantile" (Par. 1, SA8000:2014)
- "Lavoro forzato e obbligato" (Par. 2, SA8000:2014)

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

**Riferimenti nazionali:**

- Legge 17 ottobre 1967, n. 977 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
- D.Lgs. 345/99 Protezione dei giovani sul lavoro.
- D.Lgs. 262/2000 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 345/99 in materia di protezione dei giovani sul lavoro
- D.Lgs 77/2005 Definizione delle norme generali in merito all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 L. 53/2003.
- L.157/81 Età minima di accesso al lavoro: 15 anni in generale, 13 per i lavori leggeri, 18 per i lavori pesanti (16 in casi speciali).
- L. 176/91 Art. 28: Diritto all'educazione; Art. 32: Protezione da sfruttamento economico ed attività nocive.
- L.148/2000 Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.
- C.C.N.L. FISE ASSOAMBIENTE

**Riferimenti internazionali:**

- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino (2 settembre 1990)
- Convezione ILO 29: Lavoro forzato e obbligatorio
- Convezione ILO 105: Abolizione del lavoro forzato
- Convenzione ILO 138: Età minima di ammissione al lavoro
- Raccomandazione ILO 146: Età minima di ammissione al lavoro – Strumento applicativo della Commissione 138
- Convenzione ILO 182: Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile
- Raccomandazione ILO 190: Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile Strumento applicativo della Convenzione ILO 182
- Convenzione sui diritti dell'Infanzia Protezione dell'Infanzia

## 3 RESPONSABILITA', TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

### 3.1 Terminologia ed abbreviazioni

All'interno della presente procedura vengono utilizzate le seguenti terminologie ed abbreviazioni

- **Bambino**: Qualunque persona di età inferiore ai 15 anni. Nei casi in cui la legge locale, in materia di età minima, ne definisca una più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, si applicherà l'età superiore. Se tuttavia la legge locale, sull'età minima, prevede 14 anni d'età, secondo le eccezioni per i paesi in via di sviluppo nell'ambito della Convenzione ILO 138, si applicherà l'età inferiore.
- **Giovane Lavoratore**: Qualsiasi lavoratore di età superiore a quella definita per il bambino, come sopra definito, ed inferiore ai 18 anni.
- **Lavoro Infantile**: Qualunque lavoro svolto da un bambino di età inferiore alla/e età specificata/e nella precedente definizione di bambino, salvo per quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146

### 3.2 Responsabilità

I responsabili per l'applicazione della presente procedura sono:

- RSGI
- SPT
- Direzione

## 4 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

### 4.1 Principi generali

L'organizzazione attribuisce massima importanza al rispetto dei diritti fondamentali della persona in ambito lavorativo. Per questo ha adottato un sistema di gestione aziendale conforme allo standard etico SA 8000 e è impegnata in ogni ambito produttivo al rispetto alle normative nazionali e delle convenzioni internazionali approvate dall'ILO (International Labour Organization) e ONU (United Nations Organization), in materia di diritti dei lavoratori e di condizioni di lavoro.

E' vietato il ricorso, il sostegno o l'impiego di lavoro infantile. Per lavoro infantile si intende il lavoro prestato da ragazzi con età inferiore a anni 16.

L'impego di giovani lavoratori, tra i 16 e i 18 anni è eseguito nel rispetto della legge e delle previsioni e tutele della SA 8000:2014.

### 4.2 Deroghe al divieto di lavoro infantile

Nel rispetto dei limiti della norma vigente di cui alla L 977/1967 "Tutale del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" aggiornata con il d.Lgs 345/99 e la direttiva comunitaria 94/33/CE, è possibile l'impiego di bambini, minori di 15 anni, in deroga al divieto assoluto su autorizzazione della direzione provinciale del lavoro e assenso dei titolari della potestà genitoriale, per particolari lavori quali attività:

- Culturali
- Artistiche
- Sportive
- Pubblicitarie

E' sempre vietato l'impiego in attività che possano pregiudicare la sicurezza, l'integrità psicofisica, lo sviluppo e la frequenza scolastica del minore.

### 4.3 Limiti all'impiego di giovani lavoratori

Per giovani lavoratori si intendono i lavoratori di età compresa tra i 16 e i 18 anni

L'impego di giovani lavoratori, 16 18 anni deve rispettare la legge e le previsioni della SA 8000:2014

I giovani lavoratori possono essere assunti nel rispetto dei seguenti limiti:

- rispetto delle norme italiane in materia e in particolare della Legge 977/1967;
- divieto di impiego dei minori nelle attività di cui all'allegato I della Legge 977/1967;
- laddove i giovani lavoratori siano soggetti all'istruzione obbligatoria, l'impiego può avvenire solo fuori dall'orario scolastico;
- divieto di impiego di giovani lavoratori in caso di preclusione degli impegni scolastici anche non obbligatori;
- in nessuna circostanza il totale del tempo trascorso tra scuola, lavoro e spostamenti deve superare le 10 ore al giorno;
- in nessun caso i giovani lavoratori devono lavorare per più di 8 ore al giorno;
- divieto di lavoro in orario notturno;
- divieto di lavoro pericoloso, Per lavoro pericoloso si intendono le lavorazioni con esposizione ad agenti fisici, biologici, e chimici e per particolari processi, riportati nell'allegato I della L. 977/1967;
- divieto di impiego dei giovani lavoratori in attività di lavoro pesante;
- divieto di esporre i giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.

L'organizzazione, inoltre, nella gestione dei giovani lavoratori si attiene ai seguenti principi:

- divieto di utilizzo in modo scorretto di giovani lavoratori finalizzato a retribuire i giovani lavoratori meno degli adulti, a parità di mansioni, orario e tipo di lavoro richiesto;
- divieto di utilizzo di giovani lavoratori in forma elusiva per sostituire o evitare assunzioni permanenti di adulti;
- acquisizione del consenso della famiglia prima dell'assunzione.

Nell'impiego di giovani lavoratori sono rispettati i seguenti limiti orari:

- L'orario di lavoro non deve coincidere o precludere gli impegni scolatici;
- L'orario di lavoro sommato a quello scolastico non può mai superare le 10 ore al giorno o il limite più restrittivo delle norme nazionali vigenti;
- L'orario di lavoro non può mai superare le 8 ore al giorno.

Tutti i giovani lavoratori:

- Devono essere affiancati da un tutor interno;
- Devono essere inseriti in un apposito percorso di formazione.

### 4.4 Controlli preventivi su lavoro infantile

I controlli finalizzati a prevenire il possibile impego di lavoro infantile prevedono:

- Il controllo dei documenti di identità al momento della selezione e assunzione;
- La registrazione nel fascicolo del personale dei limiti di impiego dei giovani lavoratori;
- Il controllo da parte dei responsabili di area o di cantiere della presenza e utilizzo di lavoro infantile sui luoghi di lavoro mediante verifica dei documenti di accesso del personale impiegato direttamente o da parte di ditte terze presenti sui siti di lavoro;
- La verifica prima di instaurare qualsiasi nuovo rapporto di fornitura, che il fornitore non faccia uso di lavoro infantile e si impegni, in forma scritta, al rispetto di tale principio.

### 4.5 Procedura di recupero lavoro infantile

In via del tutto residuale qualora nonostante il divieto e l'attività di monitoraggio e controllo si verifichi la presenza di lavoro infantile sui luoghi di lavoro si procede nel seguente modo.

In caso di segnalazione o rilievo in sede di controlli di presenza di lavoro infantile il responsabile di area o di centro operativo provvede alla verifica immediata della veridicità della segnalazione e procede:

- all'immediata interruzione di ogni attività da parte del minore;
- alla conduzione del minore in luogo sicuro e protetto;
- ad avvisare la direzione.

Il Senior Management procede:

- all'immediato contatto con la famiglia per la riconsegna del minore;
- alla segnalazione al RSGI e SPT per la verifica delle ragioni della presenza del lavoro minorile;
- alla denuncia alle autorità competenti di eventuali situazioni di uso, abuso o ricorso a lavoro infantile e delle persone coinvolte sia interne che esterne all'azienda.

La segnalazione della presenza di lavoro infantile può avvenire in qualsiasi modo. A tiolo esemplificativo mediante:

- segnalazione da parte dei lavoratori o delle organizzazioni sindacali;
- controlli da parte dei responsabili di area o di cantiere degli accessi ai luoghi di lavoro anche di subappaltatori e fornitori;
- controlli del responsabile del personale al momento della selezione o dell'assunzione.

Il SPT in caso di segnalazione di presenza di lavoro infantile deve sempre eseguire un controllo sui luoghi di lavoro e aprire un fascicolo relativo alla segnalazione che riporti gli estremi della stessa, i controlli eseguiti e gli esiti.

Una volta risolta la situazione di emergenza e allontanato il minore dai luoghi di lavoro il Senior Management provvede:

- a contattare la famiglia del minore o le istituzioni sociali di supporto per concordare di volta in volta con la famiglia e le istituzioni locali un percorso di reinserimento mirato nel percorso scolastico del minore;
- a mettere a diposizione le risorse necessarie per il reinserimento del minore e l'eventuale sostegno alla famiglia anche mediante l'assunzione di eventuali famigliari del minore.

In caso di impiego di lavoro infantile da parte di subappaltatori e fornitori l'organizzazione provvede:

- all'immediata sospensione di ogni attività lavorativa;
- alla denuncia alle autorità competenti;
- alla rimozione del fornitore dai fornitori qualificati;
- alla risoluzione del contratto;
- alla valutazione dell'eventuale azione di risarcimento del danno.